



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO GARIBALDI

Via Caduti del Mare 6/A - 44029 PORTO GARIBALDI(FE) – Tel.0533/327141 – Fax.0533/325672

e-mail: cp-portogaribaldi@pec.mit.gov.it – sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi>

ORDINANZA DI SICUREZZA

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO RAGGIO 250 METRI – MOTOBARCA AFFONDATA
NELLE ACQUE ANTISTANTI LIDO DEGLI ESTENSI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Garibaldi

- VISTO** che in data 14.07.2024, a seguito di incendio dell'unità da diporto denominata MIA 2 (GE7011DX), affondata in posizione Lat 44° 40' 08.6' N e Long. 012° 16' 02.5" E
- VISTO** la richiesta di emissione di Locavurnav a Marina Nord La Spezia di questo Comando, con la quale è stata segnalata "la presenza di un'imbarcazione lunga circa 15 metri, affondata su un fondale di circa 6 metri" in posizione Lat 44° 40' 08.6' N e Long. 012° 16' 02.5" E;
- VISTA** la diffida ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge 979/1982, nonché dei pertinenti articoli del D.Lgs. 196/2005, emessa nei confronti del Comandante dell'unità;
- VISTI** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO** necessario, quale ulteriore misura urgente finalizzata a salvaguardare la sicurezza della navigazione, nonché la tutela dei pubblici interessi, emanare la presente ordinanza;

RENDE NOTO

che in posizione Lat 44° 40' 08.6' N e Long. 012° 16' 02.5" E, su un fondale di circa 6 metri è affondata un'unità da diporto lunga circa 15 metri.

ORDINA

- Art.1) Nello specchio acqueo di cui al Rende Noto, nella zona di mare circolare per un raggio di 250 mt dall'unità affondata sono interdette la navigazione, l'ancoraggio e la pesca da parte di qualsiasi unità navale.
- Art.2) Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 171/2005, se l'infrazione è commessa con unità da diporto.

Disposizioni finali e pubblicazione

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza della violazione della presente ordinanza.

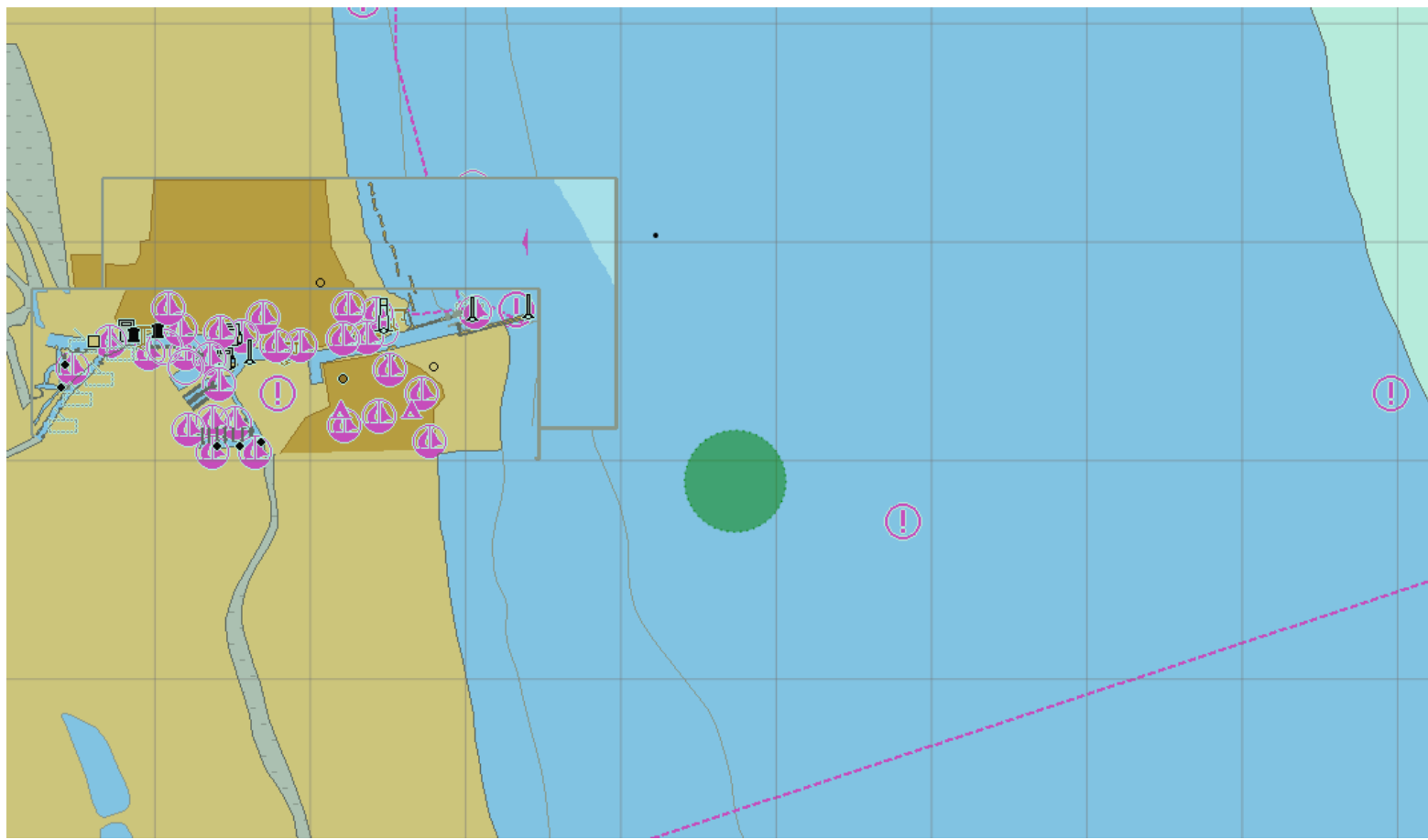
La presente ordinanza viene emanata esclusivamente al fine della sicurezza della navigazione e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ed in forza della relativa pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, data del protocollo informatico

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonino DI LENA

Allegato all'ordinanza datata 14.07.2024



Interdizione per un raggio di 250 metri dal punto di coordinate: Lat 44° 40' 08.6" N e Long. 012° 16' 02.5" E